

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1/25 DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE

"Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno APS"

L'anno 2025, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 21:30, presso la sede operativa si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno APS".

I diciassette soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Tiziana Nandesì, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Francesca Diamanti quale Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e accertata la presenza di un numero di soci sufficienti a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: modifica dell'articolo numero 17 dello Statuto dell'Associazione.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra Tiziana Nandesì per illustrare ai presenti il contenuto del suddetto articolo che viene letto per intero; la modifica che si sottopone alla decisione dell'Assemblea è quella di estendere il numero di mandati del Presidente da due a tre consecutivi.

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo n. 17 all'unanimità.

Voti favorevoli: 17

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione dello Statuto con la modifica approvata. Si allega il nuovo Statuto dell'Associazione al presente verbale.

Alle ore 21:45, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola,

il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Francesca Diamanti



Il Presidente

Tiziana Nandesì



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 561 Mod. 3°

In data 05.05.2025

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1) COSTITUZIONE

È costituita, al sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno Associazione di promozione sociale APS", in sigla denominata "Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno".

La nuova denominazione, non comporta modifiche statutarie e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART.2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Castiglione del Lago (PG), piazza Mazzini, 1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART.3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4) FINALITÀ

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associativo o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di far rivivere e tramandare alle nuove generazioni le musiche, i canti, le danze popolari, nella loro autenticità e genuinità, anche promuovendo studi e ricerche per l'acquisizione di materiale storico, etnografico e politico concernente le arti e tradizioni popolari del paese, con particolare attenzione alla tradizione umbra.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 "L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art.5, comma 1, del CTS." In particolare: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione per raggiungere gli obiettivi potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffusione della musica, della danza, del canto, dell'arte e delle espressioni della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;
- b) lo scambio di esperienze culturali e delle tradizioni popolari, storiche del territorio nazionale internazionale;
- c) la collaborazione con enti pubblici e soggetti del privato sociale italiani e stranieri che si interessano di cultura popolare e tradizionale;
- d) la promozione e la gestione di corsi inerenti le tradizioni popolari e coreutiche;
- e) il coordinamento e/o l'organizzazione di festival, progetti e spettacoli di danze, musiche, canti, giochi tradizionali in territorio nazionale e internazionale;
- f) la promozione e la diffusione della cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità ed i rapporti con le terre di origine;
- g) il coordinamento, e/o l'organizzazione di attività ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) il reperimento dei dondi utili allo svolgimento delle proprie progettualità anche tramite la partecipazione a bandi di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse d a svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.4 del D.Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso l a richiesta a terzi d i donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI- LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per iol perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per vla loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.17, comma 5, de! D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore del 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall' art. 36 del Codice del Terzo Settore.



ART.7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART.8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e da tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare libri sociali.

ART.9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. specificare l'attività artistica (musicista, ballerino, cantante) e/o l'attività di supporto alle finalità dell'associazione (promozione eventi, ricerca storica delle tradizioni, rapporti con Enti pubblici ecc.) che il richiedente intende svolgere in seno al gruppo.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.: 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art.30, D.Lgs n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

ART.13) ASSEMBLEA DEI SOCI- COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art.24 del D.Lgs 117/2017. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché si possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART.14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni



dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi della chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti da almeno 1 / 3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. L'Assemblea ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 20 giorni, l'Assemblea straordinaria è convocata con un preavviso di almeno 10 giorni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART.15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art.21 cod.civ.

Ciascuno associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nella deliberazione che riguarda la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, e regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART.16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui l'art.2538, secondo comma, del codice civile.

ART.17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del consiglio sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente che non può coprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere, Responsabile Ricerche Culturali e Responsabile Pubbliche Relazioni.

ART.18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente oppure i 2/3 (due terzi) dei membri lo richiedono e comunque almeno una volta ogni tre mesi. È necessario convocarlo anche telefonicamente o informaticamente con un preavviso di 3 giorni ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal VicePresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presente tutti e tre i componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedono, potranno essere invitati, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, o il suo delegato, ed i legali rappresentanti di altre associazioni con le quali costruire progettualità condivise.

ART.19) CONSIGLIO DIRETTIVO COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a . redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. g . h . delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

il ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART.20) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del

Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione eccezionali di necessità dell'Associazione; in casi di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART.22) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non soci.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.



L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art.30, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e d è costituito:

- a . d a l patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- b . e v e n t u a l i fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione s o n o costituite d a :

- a . dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- b .

- C.

- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d .

- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- e . d a rimborsi derivati d a convenzioni con Enti Pubblici;

- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e

diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
 entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 proventi d e r i v a n t i d a raccolte fondi continuative o occasionali.

ART.24) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

La somma versate per l a tessera sociale e l e quote annuali d i adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI R BILANCIO

ART.25) I LIBRI CONTABILI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dagli art. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore,

l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e ndelle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura d e l l o s t e s s o organo.

Gu associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Diretivo sulle questioni riguardanti

I vori dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare

pil'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di

almeno quindici giorniART.26) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e Approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra l e poste d i bilancio, l'andamento economico e finanziario con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve



comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.27) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui l'art.45, comma 1, del citato D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Segretario Presidente

